

**TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE II CIVILE**

N. 1148/2022 R.G.

Il Giudice

Letto il ricorso ex art. 7 D.L. n. 118/2021 per la conferma delle misure protettive depositato da

- _____, con
sede in _____, C.F. e P. IVA
_____, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e dal socio
accomandatario signor _____ (C.F.
_____), residente in _____

visti gli atti e la documentazione allegata al ricorso medesimo e alle successive memorie integrative rispettivamente depositate in data 18.03.2022 e 29.03.2022; lette altresì le memorie rispettivamente depositate dai creditori (in data 15.03.2022) e _____ (in data 25.03.2022); a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.03.2022

OSSERVA

Rilevato in fatto

La società _____ ha depositato in data 21.02.2022 istanza per la conferma delle misure protettive ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 118/2021.

In primo luogo occorre rilevare che risultano rispettati i presupposti di ammissibilità dell'istanza sia con riferimento alla tempestività della medesima (avvenuta contestualmente alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto nel registro delle imprese, come da doc. 4 allegato all'istanza) sia con riferimento alla tempistica di fissazione dell'udienza di discussione, fissata con decreto del G.D. in data 24.02.2022.

Per ottenere la conferma delle misure la società ricorrente ha proposto un piano finanziario costituito essenzialmente dalla cessione in affitto (già avvenuta) alla società _____ al canone di euro 6.000,00 annui dell'azienda costituita dai beni mobili e dal complesso di attrezzature, macchinari, arredi, beni strumentali, diritti e rapporti riconducibili all'esercizio dell'attività di impresa, finalizzata alla successiva cessione dell'azienda medesima alla affittuaria al prezzo di euro 250.000,00, con accollo da parte di quest'ultima dei debiti da T.F.R. dei dipendenti (per euro 175.000,00) da stralciarsi dal prezzo di vendita (doc. 23 allegato alla memoria della ricorrente del 18.03.2022).

La società ricorrente ha inoltre assicurato che in caso di buon esito della procedura di composizione negoziata i soci sig. _____ e _____ rinunceranno ai rispettivi crediti vantati nei confronti della medesima per un importo pari ad euro 233.549,60, e altrettanto farà la società _____ (appartenente al medesimo gruppo imprenditoriale riconducibile alla famiglia _____) con i propri crediti per un importo di euro 626.709,62.

All'udienza dell'11.03.2022, i creditori costituitisi (_____ e _____) si sono rimessi in merito al provvedimento di conferma delle misure protettive nei confronti della società _____

mentre si sono opposti alla conferma delle medesime nei confronti del socio accomandatario sig. . L'esperto dott. ha

confermato che allo stato paiono sussistere i presupposti di risanabilità dell'impresa richiesti dalla legge, anche se ha evidenziato che tutto dipende per lo più dal buon esito della procedura di cessione di azienda prevista

Il G.D. ha disposto l'integrazione della documentazione sino ad allora prodotta con l'allegazione del contratto di affitto stipulato tra la ricorrente e

e dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte di quest'ultima. Ha inoltre espressamente richiesto il deposito del test previsto dal decreto dirigenziale del 28.09.2021 per la verifica della sussistenza dei presupposti di risanabilità. La società ricorrente ha adempiuto agli incombeni con le memorie depositate rispettivamente in data 18.03.2022 e 16.03.2022.

Alla successiva udienza del 28.03.2022, il difensore della ricorrente, riportandosi alla documentazione depositata, ha insistito nell'istanza di conferma evidenziando altresì l'assoluta convenienza per i creditori della positiva definizione della presente procedura di composizione negoziata atteso che, come si evince dal test depositato, in questa sede vi sarebbe accollo di numerosi debiti da parte di soci e di società terza riconducibile agli stessi, che consentirebbe il pagamento integrale del privilegio e, presumibilmente, anche di parte del chirografo. L'esperto dott.

ha confermato l'esito positivo del test effettuato sulle prospettive di risanamento e di composizione negoziata della crisi.

Il creditore si è invece opposto alla conferma delle misure protettive rilevando che la composizione prospettata non lascerebbe nulla al soddisfacimento dei creditori chirografari. A tale obiezione la società ricorrente ha replicato tramite il proprio commercialista dott. che con la rinuncia dei soci e delle società ad essi riconducibili ai crediti nei confronti della ricorrente si otterrebbero importi tali da consentire il soddisfacimento di una

percentuale tra il 10% e il 15% del credito chirografario, improspettabile in sede concorsuale.

Il Giudice ha quindi concesso su richiesta della ricorrente termine per il deposito formale di rinunce da parte dei soci e delle società ad essi riconducibili ai crediti verso la società ricorrente, riservandosi all'esito il provvedimento.

La società ha provveduto all'incombente con ulteriore memoria depositata in data 29.03.2022.

Ritenuto in diritto

La procedura di composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. n. 118/2021 costituisce strumento destinato, ai sensi dell'art. 2, all'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza *“quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”*.

Nell'ambito di tale procedura, ai sensi dell'art. 6 l'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con separata e successiva istanza, l'applicazione di misure protettive del patrimonio, che opera automaticamente dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto.

Le misure così applicate sono soggette a conferma da parte del Tribunale nel procedimento ex art. 7 D.L. n. 118/2021, quale è quello in corso.

Il perimetro di valutazione che compete al Giudice ai fini della conferma delle misure richieste attiene alla funzionalità delle medesime a garantire il soddisfacimento degli obiettivi propri della procedura di composizione negoziata, che vanno individuati, da un lato, nel risanamento dell'attività di impresa, dall'altro nel buon esito delle trattative che consenta la risoluzione della crisi prima dell'accesso ad una procedura concorsuale. Nell'effettuare tale valutazione,

il Giudice deve operare un delicato bilanciamento, ex ante e in concreto, tra l'interesse del debitore alla soluzione negoziale (e non concorsuale) della propria crisi, e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall'applicazione delle misure.

La forma del procedimento cautelare uniforme adottata dal legislatore per la procedura in esame consente di articolare la valutazione nel rilievo della sussistenza del duplice presupposto del *fumus boni iuris*, da identificarsi nella sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione della disciplina e nel rilievo di sussistenza dei presupposti di risanabilità, e nel *periculum in mora*, consistente nell'accertamento dell'impedimento che l'eventuale disapplicazione delle misure apporterebbe al buon esito delle trattative e al risanamento dell'impresa, tenuto altresì conto delle posizioni dei creditori incisi.

Applicando i principi ora esposti al caso concreto, va in primo luogo rilevato che sussistono i presupposti soggettivo ed oggettivo richiesti dall'art. 2 per l'accesso alle misure. Sotto il primo profilo, non sussistono dubbi in ordine al riconoscimento in capo alla società ricorrente della qualifica di imprenditore commerciale, come desumibile dalla visura storica in atti (doc. 17 allegato al ricorso), avendo la stessa all'oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari (ittici in particolare).

Sussiste anche il requisito soggettivo della ragionevole possibilità di risanamento dell'impresa. Tale requisito è evincibile, in primo luogo, dalle modalità di prosecuzione dell'attività indicate nel piano finanziario allegato all'istanza (doc. 16), consistenti nella cessione in affitto dell'azienda che si concretizza, pertanto, in un'ipotesi di continuità indiretta idonea a preservare il patrimonio aziendale in vista del suo reimpiego anche nell'attività dell'affittuaria. L'esperto dott.

ha poi attestato, nel corso dell'udienza dell'11.03.2022, e confermato in quella successiva del 28.03.2022, che il piano finanziario presentato ha le

caratteristiche per garantire la risanabilità dell'impresa: le perplessità manifestate in merito alla offerta di acquisto presentata dall'affittuaria sono superate dal deposito da parte della ricorrente di offerta irrevocabile e vincolante da parte della medesima. Infine, la risanabilità trova conferma anche nel test effettuato sul modello predisposto dal decreto dirigenziale del 28.09.2021, che ha dato un esito di punteggio di 0,91 (si noti che nel decreto viene espressamente indicato, con riferimento alle potenziale criticità nel risanamento, che *“un rapporto non superiore all'unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi attorno a 2. In tal caso, l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento”*).

La seconda valutazione che compete al Giudice è relativa al bilanciamento fra l'interesse del debitore al buon esito della composizione negoziata e quello dei creditori a non subire pregiudizio eccessivo dall'applicazione delle misure protettive.

Nel caso di specie, deve rilevarsi che nel decreto di fissazione dell'udienza il Giudice ha espressamente invitato la società debitrice a estendere il contraddittorio a *“tutti i soggetti le cui sfere giuridiche patrimoniali e processuali possano essere attinte dal provvedimento che si chiede di adottare”*. La debitrice ha provveduto all'incombente (come da notifiche allegate alla nota depositata in data 09.03.2022). Si sono costituiti in giudizio solo due creditori, e i quali all'udienza dell'11.03.2021 si sono opposti alla conferma delle misure nei confronti del solo socio accomandatario sig. , ma non nei confronti della società, dando atto di avere attivato procedure di pignoramento presso terzi nei confronti della ricorrente, che avranno verosimilmente esito negativo. Alla successiva udienza

del 28.03.2022, si è opposta alla conferma rilevando che non era garantito il soddisfacimento dei creditori chirografari.

Ritiene questo Giudice che, a prescindere dal superamento dell'obiezione di attraverso i chiarimenti offerti dalla stessa società ricorrente attraverso il suo commercialista direttamente in udienza e anche in forza di percorso argomentativo logico che consente di ritenere indubbiamente beneficiati anche i creditori chirografari dalla finanza apportata dal terzo per l'acquisto dell'azienda e dalla rinuncia dei soci e delle società collegate ai rispettivi crediti, nessuno dei creditori abbia opposto motivazioni rilevanti ai fini e per gli effetti del giudizio di cui all'art. 7 D.L. n. 118/21: nessuno dei creditori avvisati ha infatti opposto il danno specifico che deriverebbe a ciascuno dalla conferma delle misure. In assenza di specifica allegazione sul punto, pertanto, il giudizio di bilanciamento spettante al Giudice non può che porsi favorevolmente rispetto alla conferma delle misure protettive richieste nei confronti della società: l'integrità del patrimonio societario appare infatti essenziale al fine di garantire il buon esito del piano finanziario presentato e, in ultima istanza, delle trattative volte alla composizione negoziata.

L'ultimo requisito da esaminare riguarda infine proprio l'idoneità delle misure concesse a consentire l'esito favorevole delle trattative in corso e il risanamento. Sotto tale profilo occorre in primo luogo rilevare che l'esistenza di trattative è stata espressamente allegata dalla società ricorrente nell'istanza di conferma delle misure (pagg. 4 e 5), ed è confermata dall'atteggiamento dei creditori costituiti i quali, all'udienza dell'11.03.2022, non si sono opposti alla conferma delle misure nei confronti della società, mentre a quella del 28.03.2022 uno dei due non è nemmeno comparso.

Occorre poi rilevare che il buon esito delle trattative appare prognosticamente probabile in quanto il piano prospettato, attraverso – come si è detto – la

cessione dell'azienda a _____ e la rinuncia ai rispettivi crediti da parte dei soci e, soprattutto, della società _____, garantiscono una sensibile riduzione del passivo, che non si verificherebbe in caso di successiva procedura concorsuale (essendo sia l'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda sia le rinunce predette condizionate alla conferma delle misure e al buon esito della composizione negoziata).

Deve poi rilevarsi che il fatto che la società ricorrente non abbia specificamente indicato né di quali misure intende chiedere conferma, né nei confronti di quali creditori e perché non appare di per sé sufficiente ad escludere la conferma delle misure medesime, atteso che, da un lato, l'utilità delle misure per la società istante appare *in re ipsa* dipendendo dalla conferma delle stesse il mantenimento delle condizioni dettate nel piano, dall'altro con la notifica del ricorso a tutti i creditori controinteressati, si è regolarmente instaurato il contraddittorio consentendo a questi ultimi di partecipare al giudizio evidenziando le ragioni per cui la concessione delle misure arrecherebbe grave pregiudizio nei loro confronti. Del resto, le misure protettive previste dal D.L. n. 118/21 nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi hanno effetto *ex lege* dal momento della pubblicazione dell'istanza nei confronti di tutti i creditori senza distinzione, cosicché il debitore appare certamente legittimato a richiederne la conferma *erga omnes*, spettando se mai ai creditori nei confronti dei quali è stato integrato il contraddittorio rappresentare le ragioni ostative all'applicazione nei loro confronti (nello stesso senso, Trib. Padova, 25.02.2022; Trib. Milano, 27.02.2022).

Infine, va posto in rilievo che l'utilità di un'applicazione generalizzata delle misure protettive va rapportata anche alla tipologia del piano di risanamento e di composizione negoziata prospettato dal debitore cosicché laddove, come nel caso di specie, il piano preveda, ai fini del risanamento, l'impiego di tutte le

risorse aziendali, appare evidente che solo un provvedimento di protezione generalizzata rende possibile l'adempimento del piano medesimo e l'esito positivo della composizione negoziata.

Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, sussistono i presupposti per la conferma delle misure protettive in capo alla società ricorrente

Si ritiene di concedere, in accoglimento dell'istanza in tal senso formulata dalla ricorrente e in applicazione dell'art. 7 D.L. n. 118/21, il termine massimo di sospensione, della durata di giorni 120.

Ritiene invece questo Giudice che non sussistano le condizioni per addivenire alla conferma delle misure protettive nei confronti del socio accomandatario sig. _____, in assenza di ogni allegazione sul punto sia con riguardo alle sue disponibilità patrimoniali (che, se esistenti, avrebbero dovuto essere rappresentate in quanto rilevanti anche ai fini del risanamento dell'impresa ricorrente), sia con riguardo alla sua situazione debitoria complessiva.

P.Q.M.

- 1) Conferma le misure protettive in favore della società _____ per la durata di giorni 120.
- 2) Rigetta l'istanza di conferma delle misure protettive in favore di _____

Così deciso in Bergamo, in data 05.04.2022

Il Giudice
Dott. Luca Fuzio